TI_GERICHTE 52.2011.273 vom 16. November 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.273

FR: TI_GERICHTE 52.2011.273 du 16 novembre 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.273 del 16 novembre 2011

Regeste

Nozione di decisione art 5 PA

Erwägungen

E. 25

luglio 2011 con cui è stato annullato l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo n. 2 della controversa risoluzione governativa 7 giugno 2011 è stato acquisito agli atti, come auspicato da ambo le parti; che il giudizio può essere quindi emanato sulla base delle tavole processuali, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che le altre prove sollecitate (perizia, testi e documenti non meglio specificati; richiamo di svariati incarti; sopralluogo) non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata della loro necessità e pertinenza, di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio; la situazione risulta sufficientemente chiara dal complesso dei documenti a disposizione, compresi quelli prodotti dal Consiglio di Stato e dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; DTF 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6 pag. 559 e rinvii); che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii , in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/ Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari , Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200); che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (RDAT II-2001 n. 2); che, nel caso di specie, il volantino diramato alla cittadinanza dal municipio di nel corso del mese di aprile 2011 è indubbiamente configurabile alla stregua di una mera nota informativa alla popolazione, nella quale non sono ravvisabili le connotazioni di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA; che esso non costituisce infatti un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione; che tale comunicazione non solo non è assimilabile all'approvazione di un progetto stradale (avvenuta in concreto soltanto il 27 maggio 2011, con una formale risoluzione municipale cresciuta incontestata in giudicato),

ma non incorpora neppure, contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, una vera e propria decisione dell'esecutivo comunale intesa ad iniziare i lavori imponendo alla cittadinanza l'obbligo di tollerare le opere di sistemazione stradale; che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza di una decisione impugnabile, il gravame che la ricorrente gli ha inoltrato il 28 aprile 2011; che, stante quanto precede, il ricorso all'esame va dunque respinto; che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm); quest'ultima è pure tenuta a corrispondere al resistente, patrocinato da un legale iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.